



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Perugia
(Perugia, Via Fiorenzo di Lorenzo n. 22/24, tel. n. 075/54491)

VERBALE
DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
(artt. 362 e 430 c.p.p.)

Il giorno 7, il mese di novembre, dell'anno 2008 alle ore 11.50, in Perugia, c/o Procura della Repubblica di Perugia, in Via Fiorenzo di Lorenzo n. 22/24, dinanzi al Pubblico Ministero Dr. Giuliano Mignini Sost. e Manuela Comodi Sost., alla presenza, per ragioni investigative, del Sost. Comm. Monica Napoleoni e dell'Ass. Capo Lorena Zugarini, entrambe in servizio presso La Squadra Mobile della Questura di Perugia, è comparso il sig. **CURATOLO Antonio in atti già generalizzato//**.

Il Pubblico Ministero, visti gli artt. 197, 197 bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 c.p.p., richiamati dall'art. 362 c.p.p. e ritenuto che non sussistono le ipotesi di cui agli artt. 197, 197 bis, 199, 200, 201, 202 e 203 c.p.p., ricorda alla persona informata sui fatti che ha l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che le saranno rivolte e di non tacere circostanze conosciute e la informa che le false informazioni al Pubblico Ministero sono punite a norma dell'art. 371 bis c.p.p. - - - - //

Il Pubblico Ministero procede, quindi, a esaminare la persona informata sui fatti in ordine alle circostanze per cui è procedimento.. - - - - //

A.D.R.: Prendo atto che mi avete richiamato per alcuni chiarimenti relativi alle dichiarazioni già rese nel corso delle indagini preliminari. Confermo quelle dichiarazioni. In particolare confermo la circostanza di aver visto nella tarda serata del 31 ottobre o dell'uno novembre i due ragazzi, Amanda e Raffaele, che io conoscevo di vista, che stavano in fondo alla piazza mentre io stavo seduto sulla panchina. Ogni tanto il ragazzo si alzava e guardava in basso, verso via della Pergola, mentre la ragazza rimaneva seduta. Erano vestiti di scuro, ma non erano mascherati. Non ricordo se uno dei due indossasse uno sciarpa. Era prima di mezzanotte. Dopo un po' non li ho visti più; sono certo che non mi sono passati davanti, e quindi, devono essersi diretti sicuramente verso il basso.

A.D.R.: Era la prima volta che li vedevo insieme; in precedenza li avevo incontrati separatamente. Parlo di Amanda Knox e Raffaele Sollecito che ho poi riconosciuto sui giornali come gli indagati per l'omicidio di Meredith Kercher.

A.D.R.: Mentre non sono certo di aver visto i pulman e le maschere la stessa sera in cui ho visto i due ragazzi, sono certissimo di averli visti la sera precedente alla mattina in cui via della Pergola si è riempita di Polizia e Carabinieri e tre carabinieri sono venuti anche da me a farmi delle domande. Sono altrettanto certo che la sera in cui ho visto i due ragazzi non pioveva. Ne sono sicuro perché stavo seduto sulla panchina e non avevo necessità di ripararmi.

A.D.R.: Quella mattina ero sulla panchina di Piazza Grimana a leggere come al solito; verso le 13.00/ 14.00 i Carabinieri sono venuti da me a chiedermi se durante la notte avevo sentito qualche grido.

A.D.R.: Ho, quindi, guardato verso il basso dalla ringhiera e ho visto un via vai di macchine della Polizia e dei Carabinieri.

A.D.R.: Io sto in Piazza Grimana tutte le sere, passo lì un po' di tempo e poi vado via.

Si dà, altresì, atto che il presente verbale è stato redatto solo in forma riassuntiva, a norma e nel pieno rispetto degli artt. 140, secondo comma e 373 c.p.p., sia perché il contenuto dell'atto non presenta un alto grado di complessità e comunque può essere soltanto riassunto, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 140, secondo comma c.p.p., sia perché non risulta attualmente disponibile né lo strumento di riproduzione né l'ausiliario tecnico e la mancata riproduzione fonografica non implica alcuna conseguenza processuale (vds. Cass. Sez. II sent. n. 9663 dell'8.10.1992, cc. del 01°07.1992, che riguarda addirittura il dibattimento; Cass. Sez. III, sent. n. 3348 del 29.01.2004, ud. Del 13.11.2003, rv 227492). A norma dell'art. 140, secondo comma c.p.p., lo stesso p. verbale dinanzi al giudice può essere redatto anche solo in forma riassuntiva e, a maggior ragione, può esserlo quello dinanzi al PM (vds. art. 373 c.p.p.).

Il verbale viene chiuso alle ore 12.40.

Il Pubblico Ministero, rilevata l'esigenza che quanto riferito dalla persona informata non trapeli all'esterno, stante la delicatezza dell'indagine e la necessità di evitare che la divulgazione delle circostanze riferite dalla persona stessa pregiudichi le indagini;

PQM

Visto l'art. 391 quinquies c.p.p. e l'art. 329, comma terzo, lett. a) c.p.p.;

VIETA

alla persona esaminata di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine, di cui hanno conoscenza, per la durata di legge (mesi due).

AVVERTE

conseguentemente che la persona stessa che la divulgazione delle notizie riferite è penalmente sanzionata dall'art. 379 bis c.p., inserito dall'art. 21 della l. n. 397/2000.

L.C.S.

Gli Ufficiali di P.G.

IL PUBBLICO MINISTERO

Dr. Giuliano Mignini Sost.

Dr.ssa Manuela COMODI Sost.